



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

***** COPIA *****

Settore I - Affari Generali, Serv. Demografici, Att. Econ., Sociale, Cultura

Determinazione n. 196 del 21/05/2018

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 459/14 R.G. TRIB. – N. 664/11 R.G.N.R. – SENTENZA N. 652/2016
TRIBUNALE PENALE DI SULMONA. – ARCH. ANTONIO PESCHI ED ALTRI. – IMPEGNO E
CONTESTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D'Aloisio Davide

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 21/05/2018.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giancola Lucia



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744

Medaglia di bronzo al Valore Civile

OGGETTO: Procedimento penale n. 459/14 R.G. Trib. – n. 664/11 R.G.N.R. – Sentenza n. 652/2016 Tribunale Penale di Sulmona. – Arch. Antonio Peschi ed altri. – Impegno e contestuale rimborso spese legali a saldo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI

Con i poteri di cui al decreto del Sindaco n. 9/2017 del 21/04/2017;

Premesso che in data 23/01/2013, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona notificava al dipendente comunale Arch. Antonio Peschi (C.F. PSCNTN65S14E435H) – Funzionario Tecnico 3° Settore ex art. 110 TUEL del Comune di Castel di Sangro (AQ) avviso ex art. 415-*bis* c.p.p., nell'ambito del procedimento penale n. 664/11 R.G.N.R., per il reato previsto e punito dall'art. 323 c.p.;

Che, al riguardo, il dipendente a tempo determinato Arch. Peschi, con nota in data 17/07/2013 nominava per la propria difesa ed assistenza legale nel riferito processo penale l'Avv. *Diana Peschi (CH)* del Foro di Lanciano (CH);

Che all'esito del predetto procedimento penale, all'udienza pubblica del 13/12/2016 il Tribunale Penale di Sulmona, in composizione collegiale, pronunciava sentenza n. 625/2016 di assoluzione con formula piena ex art. 530 c.p.p. perché *"i fatti non sussistono"*;

Che la detta sentenza veniva depositata in data 9/02/2017;

Che più volte l'Arch. Peschi ha sollecitato il rimborso delle spese sostenute per il processo penale di cui sopra, pari a complessivi Euro 5.646,79, Iva, c.a. ed accessori di legge compresi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 1° giugno 1979 n.191, i Comuni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, debbono assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti sottoposti a procedimento di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, per fatti commessi nell'espletamento di pubbliche funzioni e conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena, purché non sussista conflitto di interessi con l'Ente;

Che lo stesso principio è ribadito nell'art. 28 del *"Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 (Code contrattuali)"*, stipulato il 14 settembre 2000;

Ritenuto, pertanto, dover disporre il rimborso della predetta somma in favore dell'allora dipendente Arch. Antonio Peschi, in quanto trattasi di attività connessa all'espletamento di pubbliche funzioni e non sussiste conflitto di interessi con questo Ente;

Visto il Capitolo 10110 – codice 1010203, "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente *“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”*;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che disciplinano gli adempimenti e le attribuzioni di competenza dei Responsabili di Settore;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni e di liquidazione delle spese;

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

DETERMINA

- **Di impegnare e contestualmente rimborsare** all’Arch. Antonio Peschi (C.F. PSCNTN65S14E435H), la somma complessiva di Euro 5.646,79, quale rimborso delle spese legali dallo stesso già sostenute per la propria difesa e rappresentanza nel procedimento penale n. 664/11 R.G.N.R., conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale Penale di Sulmona n. 652/2016 depositata in data 9/02/2017;
- **Di prelevare** il suindicato importo dal Capitolo 10110 – codice 1010203, “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, Bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;
- **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che la renderà esecutiva.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Avv. Davide D’Aloisio)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Davide D'ALOISIO
